

Introduzione

Penso sia opportuno dedicare le prime righe di questo elaborato alla dichiarazione di due elementi che ritengo essenziali per seguirne più agevolmente lo sviluppo successivo: intendo specificare innanzitutto l'angolazione visuale adottata per la disamina del tema oggetto della tesi e quindi il fine dimostrativo che si vorrebbe conseguire mediante la trattazione della stessa.

Mi sembra perciò importante specificare la prospettiva nonché il metodo scelto per l'analisi de il "*Profilo storico del matrimonio concordatario: dai Patti Lateranensi all'accordo di Villa Madama*". Come suggerisce l'etimologia della parola 'metodo', optare per un criterio metodologico piuttosto che per un altro può condurre ad esiti potenzialmente molto diversi e, quindi, preciso sin d'ora che la scelta è stata consapevolmente operata in funzione della finalità che si voleva perseguire e che indicherò nel proseguo della presente nota introduttiva.

I singoli capitoli del testo non considerano l'istituto matrimoniale secondo una direttrice sistematico-giuridica tesa al raffronto puntuale, nella loro evoluzione, dei singoli elementi civilistici interessanti il matrimonio nel periodo in esame, ovvero compreso fra il 1929 e il 1984 (per esemplificare: la promessa di matrimonio, le pubblicazioni matrimoniali, la celebrazione, gli impedimenti, la trascrizione...). L'attenzione principale non è rivolta, cioè, alla comprensione e alla descrizione dei cambiamenti avvenuti, in quello specifico arco temporale, seguendo un'ottica diacronico-giuridica meramente comparatistica incentrata sul matrimonio; si è voluto, invece, cercare di indagare quali presupposti storici abbiano influenzato il diritto positivo in materia matrimoniale, determinandone le categorie, modellandone i concetti e, di contro, come le leggi abbiano finito per plasmare gli orientamenti e i rapporti sociali.

Di conseguenza, per cogliere pienamente le ragioni che hanno portato a modificare nei decenni l'istituto del matrimonio, è necessario inserire tale evoluzione all'interno sia del sistema di relazioni fra Stato e Chiesa sia nel contesto più ampio della storia del rapporto di questi ultimi con i cittadini da una parte e i fedeli dall'altra. Il

matrimonio, in effetti, è stato per lungo tempo considerato materia di contendibilità per lo Stato e per la Chiesa, oggetto cioè sul quale esercitare ciascuno la propria sovranità. Esso, riconosciuto da entrambi quale cardine della famiglia e quindi della intera società, ha rappresentato, di fatto, l'elemento paradigmatico di un più vasto confronto relativamente alla definizione dell'ambito delle rispettive autonomie.

Nel dopoguerra, la richiesta di un maggiore coinvolgimento dei fedeli alla vita religiosa e una crescente domanda di attenzione verso le nuove esigenze che una società in evoluzione faceva emergere hanno costituito le premesse per una democratizzazione delle relazioni fra Stato e Chiesa. In questo mutato contesto trovano allora collocamento ed espressione anche le profonde modifiche apportate al regime matrimoniale.

La dualità insita nel matrimonio (unione spirituale e materiale), che lo differenzia dagli altri istituti, è all'origine del difficile equilibrio fra ambito religioso e civile, ognuno geloso del proprio spazio di competenza.

Il legame matrimoniale è sempre stato, anche per questa ragione, materia di studio dei pensatori e dei legislatori. Basti pensare al progetto politico messo a punto da Platone ne "Le leggi", e al ruolo¹ basilico attribuito all'unione matrimoniale in questa opera. Così l'allievo Aristotele, pure su molti temi distante dal Maestro, nella "Politica"² tratta il matrimonio come nucleo essenziale della famiglia, ovvero cellula base di una armoniosa e ordinata costruzione dell'organismo statale.

Nel mondo cristiano Dottori della Chiesa come Agostino d'Ippona, prima, e Tommaso d'Aquino, poi, rifacendosi rispettivamente alle teorie platoniche ed aristoteliche, forniranno le forme interpretative per la definizione teologica dell'istituto matrimoniale, le quali fungeranno da base per la successiva elaborazione in senso giuridico dello stesso a partire dal Concilio di Trento.

L'unione matrimoniale riveste ancora importanza nella "Scienza Nova" del giurista Vico dove è considerata lo strumento primigenio di uscita dell'uomo dallo stato di

1 cfr. PLATONE, *Le leggi*. "... in generale una sia la regola sul matrimonio: bisogna che ciascuno aspiri a nozze che risultino vantaggiose per lo stato, e non a quelle che procurano il massimo piacere a se stessi".

2 "E' necessario in primo luogo che si uniscano gli esseri che non sono in grado di esistere separati l'uno dall'altro, per esempio la femmina e il maschio in vista della riproduzione (...). Così da queste due comunità si forma la famiglia nella sua essenzialità." cfr. Aristotele, *La Politica*.

ferinità, premessa e presupposto necessari quindi per addivenire allo stato civile³. Da ultimo, non posso trascurare la particolare rilevanza attribuita al matrimonio da Hegel, nella sua "Fenomenologia dello Spirito", come elemento insostituibile per una ortodossa educazione della progenie e in definitiva come mezzo irrinunciabile di radicamento dello Spirito Oggettivo nello Stato etico. Ho volutamente attinto dalle riflessioni di pensatori molto lontani fra loro, tanto nel tempo quanto nello spazio, per una ragione intuitiva: per testimoniare, seppur attraverso questa per ovvi motivi incompleta panoramica, come l'architettura dell'istituto matrimoniale abbia da sempre suscitato peculiare interesse date le implicazioni collettive che da essa derivano.

Quest'ultima, non limitandosi alla disciplina di relazioni sociali già consolidate, ha poi gradualmente agito sulla società favorendo l'evoluzione del costume nonché nuovi rapporti fra i consociati e il nascere di nuove istanze, instaurando così un meccanismo retroattivo sulla regolamentazione medesima.

3 Cfr. GIAMBATTISTA VICO, *La Scienza Nuova, Letteratura italiana*, Einaudi, (in http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_7/t204.pdf), pag.14.

Cap. 1 I presupposti storico-giuridici del Concordato.

Il matrimonio nelle legislazioni degli Stati italiani preunitari.

Il presente percorso storico-giuridico, che si svolge peraltro all'interno di un più vasto confronto fra Chiesa e Stato, non può prescindere da una breve premessa volta a chiarire la radicale differenza sul significato, sulla natura stessa che i due attori attribuivano al matrimonio; premessa senza la quale l'intero sistema di rapporti fra Chiesa e Stato in materia matrimoniale risulterebbe privo di una chiave di lettura fondamentale.

Volendo rintracciare le radici storiche di questo istituto, senza comunque pretese di esaustività della indagine, è possibile considerare il matrimonio, nella sua forma attuale, erede sia della tradizione giuridica romana che di quella canonistica. Nel mondo romano esso, pur nelle varietà di celebrazione, mantenne tuttavia nei secoli un solo requisito essenziale: la libera volontà dei nubendi la quale doveva rinnovarsi e perdurare durante l'intero rapporto, dal momento che la sua mancanza avrebbe comportato lo scioglimento, senza particolari formalità, dell'unione coniugale.

Il Cristianesimo, rispetto alla tradizione giusromanistica, introdusse un elemento fino ad allora estraneo: l'indissolubilità del vincolo coniugale. La sola manifestazione iniziale della libera volontà degli sposi era oltre che necessaria anche sufficiente per rendere la comunione irrisolvibile pur nell'ipotesi che fosse successivamente venuta meno.

Agli albori della Chiesa la dottrina cristiana dominante⁴ aveva già parlato, infatti, del matrimonio in termini di: '*fides*' (fedeltà e fiducia reciproche), '*proles*' (procreazione, da intendersi nella più ampia accezione di conservazione e cura del genere umano) e '*sacramentum*' (legame perpetuo e infrangibile). Quest'ultimo, rappresentando l'unione tra il Cristo e la Chiesa, sanciva la caratteristica divina dell'indissolubilità. Il carattere sacro del momento volitivo, come esclusiva prerogativa degli sposi, non richiedeva necessariamente l'intermediazione del ministro di culto anche se la

⁴ Cfr. S. AGOSTINO, *De nuptiis et concupiscentia libri duo*, 17.19 "In nuptiis tamen bona nuptialia diligentur: proles, fides, sacramentum."

peculiarità della circostanza era di norma suggellata in forma solenne. Considerando l'inevitabile evoluzione che questa concezione subì nell'arco di quasi un millennio, da S Agostino a S. Tommaso⁵, fu tuttavia solo con il Concilio di Trento (1545-1563) che si passò da una elaborazione teologica del matrimonio ad una sua codificazione, facendo di *fides, proles, sacramentum* i cardini dell'istituto⁶. La canonizzazione di quest'ultimo, nel tentativo di rimediare al fenomeno dei matrimoni clandestini, introdusse l'obbligo di manifestare la volontà in forma solenne, ovvero pubblicamente alla presenza del parroco. Si rinviene inoltre nei documenti conciliari⁷ anche un primo elemento esplicito di sovrapposizione fra competenze civili ed ecclesiastiche laddove si riservava alla Chiesa la titolarità della gestione degli archivi anagrafici, lasciando alle autorità civili solo l'amministrazione di rapporti meramente materiali (ad es. quelli patrimoniali) oppure quelli che non interessavano la comunità dei battezzati (matrimonio fra persone di culti diversi).

Questo stato di cose si protrasse di fatto fino alla Rivoluzione Francese quando l'affermarsi di una cultura borghese aconfessionale, conseguente alla trasformazione degli antichi ordini nelle nuove classi sociali, richiese necessariamente un riassetto complessivo dell'ordinamento.

Nella Costituzione francese del 1791, non solo si introdusse per la prima volta il concetto di matrimonio come contratto civile⁸ ma venne altresì riconosciuto quale unica forma ammessa dallo Stato, negando perciò ogni valenza di sacralità al vincolo. La legge del 20 settembre 1792, recependo quindi questo principio costituzionale, giunse a comminare una sanzione penale nel caso di previa celebrazione religiosa. Si evidenzia come il legislatore rivoluzionario, decidendo di non usare gli aggettivi 'civile' e 'religioso' per qualificare il matrimonio, arrivasse così a sottintendere come naturale la legittimità del solo matrimonio regolato dallo Stato. Conseguenza immediata fu inoltre il venir meno della facoltà, di cui la Chiesa aveva goduto dal

5 Cfr. S. TOMMASO, *Summa Theologiae, quaestio 41*, De matrimonio in quantum est in officium naturae.

6 CONCILIO DI TRENTO, sess. XXIV, *de reformatione matrimonii*.

'ENCICLICA TAMETSI', *Decretum de reformatione matrimonii*.; cfr. GRZEGORZ KADZ IOCH, *Il ministro del sacramento del matrimonio nella tradizione e nel diritto canonico latino e orientale*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1997; cfr. ANDRZEJ PAWLOWSKI, *Il bonum fidei nella tradizione canonica e la sua esclusione nella recente giurisprudenza rotale*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2002.

7 Cfr. CONCILIO DI TRENTO, Sessioni XXIII-XXIV, *Canoni sulla riforma del matrimonio*

8 CONSTITUTION FRANÇAISE, Titre II, art. VII, *'La Loi ne considère le mariage que comme contrat civil.'*

Concilio di Trento in poi, di tenere i registri di stato civile, con il loro trasferimento dalla parrocchia alla casa comunale. Con il matrimonio civile, la Chiesa vedeva quindi ridotto il proprio potere di intervento e lo Stato, allo stesso tempo, ribadiva la sua presenza proprio in quelle pratiche che caratterizzavano più di altre alcuni passaggi fondamentali della vita delle persone.

Il Codice civile dei francesi o *Code Napoleon* tradotto ed emanato in Italia col nome di Codice Civile napoleonico nel 1806, pose fine, all'interno dei singoli stati della Penisola, alle differenti legislazioni sul matrimonio per quanto riguardava le conseguenze civili del medesimo, conducendo così ad una prima unificazione legislativa in materia. Negli anni successivi alla caduta di Napoleone, la Restaurazione, pur tentando di ripristinare i precedenti ordinamenti, non riuscì a cancellare ovunque l'impronta del Codice Civile. Il matrimonio, nelle legislazioni dei singoli stati, tornò ad essere quello canonico basato sui decreti del Concilio di Trento. La Chiesa si riappropriò così dell'autonomia decisionale per quanto riguardava tutto ciò che poteva invalidare il contratto-sacramento. Di contro, la disciplina degli effetti civili all'interno delle codificazioni che seguirono risentì maggiormente dell'influsso francese seppure in modo differente da stato a stato⁹.

Focalizzando l'analisi su una specifica legislazione preunitaria in materia matrimoniale è necessario accennare a quella del Regno di Sardegna, per l'importanza che questo stato rivestirà nel processo di unificazione nazionale. Il Re Vittorio Emanuele I, riportato sul trono dopo il Congresso di Vienna, ripristinò

⁹ Cfr. PP. GIUSEPPE VACCARINO, *Collezione completa dei Moderni Codici Civili degli stati d'Italia*, (digitalizzato da Google in <https://books.google.it>), 1845.

Per il Ducato di Modena, pag. 850: '2 maggio 1814 -Notificazione del Governo provvisorio sul contratto di matrimonio' [...] Il contratto di matrimonio tra i cattolici non sarà valido , nè legittima la prole, se non dal momento, in cui sarà celebrato secondo i riti prescritti dalla Chiesa per questo sacramento. Sono quindi a tale riguardo richiamate nel pieno loro vigore le leggi canoniche intorno a ti impedimenti, discipline , e forme della sua celebrazione.[...] L'Ufficiale di stato civile ... deve stendere l'atto comprovante l'adempimento delle altre disposizioni non abolite ... del quale atto ne rilascerà certificato da presentarsi al (parroco competente , affinché possa procedere alla celebrazione del matrimonio. Il parroco poi ne darà pronta partecipazione all'ufficiale suddetto, e rilascerà contemporaneamente la fede del seguito matrimonio allo sposo , che dovrà presentarla ad esso ufficiale entro il termine di tre giorni dall'epoca di detta celebrazione sotto pena della multa ... Questa fede si custodirà unita agli altri atti , e se ne farà nei registri apposita annotazione.[...]

Per il Regno delle due Sicilie, pag. 240, art. 67 e ss. : '67. Il matrimonio nel regno delle Due Sicilie non si può legittimamente celebrare che in faccia della Chiesa, secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento. Gli atti dello stato civile sono essenzialmente necessari, e preceder debbono la celebrazione del matrimonio, perché il matrimonio produca gli effetti civili , tanto riguardo a' congiunti che a' di loro figli. Gli atti dello stato civile detti di sopra sono indicati ne' seguenti articoli.[...]

Per il Ducato di Parma, pag. 378, art. 34 e ss. : '34. Il matrimonio si celebra tra' cattolici giusta le regole e celle solennità prescritte dalla Chiesa Cattolica.' [...]

immediatamente il diritto previgente al dominio francese¹⁰. Dopo l'esperienza del Code Napoleon, ritornare a regolare i rapporti con l'uso del rinato diritto comune e degli antichi statuti locali rese palese al Re la necessità di una codificazione che avesse l'obiettivo di modernizzare l'amministrazione. Il progetto trovò compimento solo con il suo successore, Carlo Alberto, che nel 1837 promulgò il Codice Civile piemontese.

Esso, informato ad un generale impianto confessionale¹¹, all'art. 108 regolava il matrimonio in questi termini: *“Il matrimonio si celebra giusta le regole, e colle solennità prescritte dalla Chiesa Cattolica, salvo ciò che è in appresso stabilito riguardo ai non cattolici ed agli ebrei”*. Lo Stato, garante dei valori cristiani, riconosceva alla Chiesa l'esclusiva di regolare non solo l'atto matrimoniale, ma anche il successivo rapporto in tema di separazione¹².

Matrimonio e Codice Civile del 1865.

All'indomani dell'entrata in vigore dello Statuto Albertino del 1848, nel quale veniva ribadita la natura confessionale dello Stato,¹³ peraltro già proclamata nel Codice Civile piemontese del 1837, si avviò un acceso confronto fra politici di vari schieramenti, laici e cattolici, nonché tra giuristi e intellettuali: oggetto del dibattito fu la possibile introduzione del matrimonio civile all'interno dell'ordinamento. Il confessionismo di Stato venne così intaccato partendo da un tema dirimente come il matrimonio. Lo scontro, che nell'immediato riguardava il possibile riconoscimento del matrimonio civile, di fatto fu recepito dalle parti come rappresentativo di uno più ampio sulle rispettive autonomie. Per dare voce ai vari orientamenti, pare ora opportuno riportare alcune dichiarazioni dei protagonisti dell'epoca, le quali si succedettero fino alla approvazione del nuovo codice civile del 1865.

10 Nell'editto del 21 maggio 1814 si fa eccezione per il neo acquisito territorio di Genova dove il Code Civil e il Code de commerce rimarranno in uso fino al 1827.

11 Art.1 *“La religione Cattolica Apostolica Romana è la sola religione dello Stato”*.

12 Art.2 *“Il Re si gloria di essere protettore della Chiesa, e di promuovere l'osservanza delle leggi di essa nelle materie che alla podestà della medesima appartengono. I Magistrati supremi veglieranno a che si mantenga il migliore accordo tra la Chiesa e lo Stato, ed a tal fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione in ciò che concerne agli affari ecclesiastici, secondo che l'uso e la ragione richiedono”*.

13 <http://www.quirinale.it/qrnw/costituzione/pdf/Statutoalbertino.pdf>.

Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

L'avvocato e giurista Pasquale Stanislao Mancini, membro di una Commissione istituita a Torino nel 1849 per la revisione dell'ordinamento civile e penale così si esprime: " Sono assai convinto che oggi tra noi lo Stato non abbandona soltanto l'esercizio d'un diritto, ma è responsabile dell'abdicazione di uno de' suoi più sacri e solenni doveri. La formazione, la stabilità ed il buon ordine della famiglia, la legittimità, la protezione e la educazione delle proli, la libertà di tutti i matrimonii che si ravvisino incapaci di alterar la morale e la incolumità sociale [...] non sono forse importantissimi oggetti intorno ai quali la legislazione dello Stato ha la missione di conservare la indipendenza del suo imperio e l'autonomia della volontà nazionale? "

L'avvio formale per una revisione del Codice Civile avvenne, tuttavia, con la legge di autorizzazione, c.d Siccardi del 9 aprile 1850, nella quale all'art.7 si afferma: "Il Governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto".

In ambiente cattolico non mancarono le reazioni, e non solo da appartenenti alle gerarchie ecclesiastiche. Risulta esemplificativo il pensiero di Antonio Rosmini che nel saggio "Del matrimonio. Sulle leggi civili che riguardano i matrimoni de' cristiani" si oppone fermamente ad una riforma in senso aconfessionale della legge sul matrimonio, e così riporta :"

[...].Legislatori cattolici, che si accingono a formare una legge sul matrimonio e bramano a procedere con quella serenità di mente e certezza di intelligenza, senza la quale non si possono fare che leggi funeste per il paese, e disonorevoli a chi le fa, devono prima di tutto studiare profondamente e risolvere coscientemente diverse quistioni, a cui dà luogo una sì grave ed importante materia. Noi riduciamo le principali alle seguenti

1° Qual è la dottrina cattolica intorno al Matrimonio ?

2° Se, e in quanto l'autorità del governo civile si estenda a questo argomento ?

3° Qual è la relazione delle leggi civili sul Matrimonio colla libertà religiosa ?

4° Qual è la relazione delle stesse leggi colla tolleranza civile ?

5° Qual è la relazione delle stesse leggi colla religione dello Stato ? [...].

L'esame del secondo punto¹⁴ , di seguito ampiamente riportato, è particolarmente illuminante per capire la distanza tra le due concezioni, laica e religiosa, e come essa fosse, nel contesto storico che stiamo esaminando, ancora non colmabile.

[...] Se, e in quanto l'autorità del governo civile possa far leggi sul Matrimonio

14 Da " Scritti vari di Antonio Rosmini sul matrimonio cristiano e le leggi civili che lo riguardano", Firenze, coi tipi di M. Cellini e C.,1862

28. Sembrerebbe non punto necessario trattare la questione: se i governi civili possano far leggi sul Matrimonio; giacché nessuno l'ha mai negato. Ma noi siamo costretti a menzionarla, perché i legalisti, a cui il nostro paese trovasi in preda, la introducono artificiosamente, come se la controversia cadesse sopra una tale questione, che niuno, fuor di essi, ha mai recato in campo. Questi uomini, avvezzi alle arti del fòro, sono sempre lì per cangiarvi in mano l'argomento, affine di passare dal cattivo terreno, in cui sono, sopra un altro buono per difendere il loro assunto. Essi vi assalgono con il loro stile forense e vi investono in questo modo: E che? Il potere civile non potrà fare leggi sul matrimonio! "Crediamo canone inconcusso che nessuno possa essere imposto a cittadino di uno stato, se non riunisce in sé le condizioni, per le quali si acquista la cittadinanza, e che coteste condizioni in quanto agli effetti civili e politici, non dà altro fonte possono derivare che dalla legge civile. La legittimità della prole, conseguenza del legittimo matrimoni, non può né essere abbandonata al caso, né essere regolata da altro potere qualsiasi" (Le parole virgolettate sono tratte dall'orazione del cav. Persoglio nell'annuale apertura del Magistrato d'Appello ...). Così questi uomini artificiosi vogliono far credere al mondo, che la questione consista: "Se taluno possa essere imposto a cittadino dello Stato, perché mancante delle condizioni, alle quali si acquista la cittadinanza; se queste condizioni possano derivare da altra fonte, che dalla legge civile; se la legittimità della prole possa essere abbandonata al caso"; e così via. E dopo aversi messo avanti tali questioni che sono affatto fuori di controversia e la cui risoluzione affermativa non è mai stata impugnata da nessuno, sapete voi che cosa conchiudono, sapete che cosa ne vogliono derivare? Vogliono tirare una conseguenza, che ha a far tanto con quelle premesse quanto la luna con i gamberi. Vogliono dedurne, che dunque il governo civile può fare e disfare i matrimoni dei Cattolici come meglio gli garba; che lo stesso governo è dispensato intieramente dal considerare, quanto ha comandato ai Cattolici Gesù Cristo e quanto è di essenza della loro religione; che il governo non ha bisogno di Dio che ha riservato a se stesso e alla sua Chiesa il congiungere l'uomo e la donna nell'unione maritale; che può fare alto e basso dei cittadini e delle cittadine cattoliche, e senza riconoscere obbligazione alcuna d'origine divina ed ecclesiastica, può fare quelle leggi che meglio a lui attalantano. Se queste non fossero le conseguenze a cui mirano i legalisti, lo sciorinare quei principi sarebbe del tutto vano ed ozioso.

29. L'uomo del fòro dunque in questo argomento non vede altro potere qualsiasi, fuorché il civile; il civile legislatore non dovrà dunque riconoscere e rispettare nella formazione delle sue leggi né il potere di Dio, né quello che Iddio ha affidato alla Chiesa cattolica; e se vi avesse coerenza nelle citate parole del sig. cav. Persoglio, il governo non dovrebbe neppure riconoscere alcun potere a sé superiore nella legge naturale e morale, che è certo un potere diverso ed anteriore a quello del governo civile, perché è ancora il potere di Dio che ha formato la natura e la ragione. Uomini e donne cattoliche del Piemonte, vedete alla mercé di quale governo vi si vuole abbandonare! Questi legalisti vogliono mettervi alla mercé di un governo, secondo le loro dottrine adulatorie e le loro persuasioni profonde, non riconosce altro potere qualsiasi, fuori di sé medesimo, non quello della Chiesa cattolica vostra madre né quello di Dio vostro Creatore: vogliono mettervi alla mercé di un governo che sia sciolto da ogni obbligazione di rispettare qualunque altro potere, che non abbia altra norma (secondo la coerenza di tali principi) che la propria volontà: a un tal governo saranno dunque abbandonate le vostre sorti e le sorti delle vostre famiglie e dei vostri figlioli: non sarà più Dio quello che vi congiunge, o sposi, che benedice la vostra unione, e colla sua assistenza e grazia tutela e fa prosperare le vostre famiglie; sarà il governo civile, non temperato da freno alcuno. Ma che co'è un governo che non ha freno, perché non riconosce altro potere fuori dal suo che ottemperi, lo diriga, lo illumini, ne moderi le passioni, ne domini l'egoismo e l'orgoglio? Che cosa sarà se non il maggiore DISPOTISMO che abbia mai esistito sopra la terra? Eppure questo spirito di smisurato dispotismo è quello che informa tutte le dottrine dei nostri legalisti. Racchiusi questi nel circolo del potere civile, disconoscono ogni altro potere e ogni altra autorità fuori da questo circolo; e quindi pretendono che il potere dello stato civile debba fare ogni cosa da sé solo, dettar leggi senza riguardare che a sé, e considerare come una ribellione ogni opposizione che gli venga da un altro potere benché divino; abusare della forza brutale che

30. *E' dunque un principio di dispotismo il più assoluto quello che il governo civile, nella formazione delle sue leggi, non debba riconoscere altro potere diverso da sé medesimo. Se il governo deve essere giusto, egli deve prima di tutto esercitare questa giustizia verso i poteri che coesistono con lui e che sono indipendenti da lui, quali sono quelli di Dio e della cattolica Chiesa: deve osservare religiosamente questo rispetto nelle sue leggi, ancorché queste riguardino effetti civili e politici; [...]. Noi dunque, noi cattolici e perciò appunto liberali, rigettiamo con indignazione tali principi di dispotismo; noi aborriamo da un governo che non riconosce altro potere che il suo; noi stimiamo che un governo civile non possa essere giusto, morale e liberarle se non è temperato da tutti gli altri poteri legittimi che coesistono con lui, il che avviene se egli li riconosce e rispetta; che non può essere altro che tirannico, quando pretende di assorbirli tutti in sé stesso, [...].*

31. *Cessino dunque i sofismi dei legalisti; cessino questi uomini di mutare le questioni; non ci vengano più a dire che alla società civile appartiene il determinare le condizioni della cittadinanza, e il regolare la legittimità della prole, ché questo lo sappiamo anche noi, e intendano una volta, che nella questione del Matrimonio non si tratta di questo, che nessuno ha mai negato al potere civile di far leggi sul Matrimonio, ma si tratta come debba farle; se debba riconoscere o no un potere diverso da sé, maggiore di sé, che egli abbia l'obbligazione di rispettare, nella maniera di far le sue leggi; se il potere civile abbia il diritto di fare delle leggi, qualunque sieno, sul Matrimonio dei cattolici; se egli abbia il diritto di far delle leggi che contraddicano, oppugnino e distruggano le leggi di Dio e della Chiesa cattolica. Questa è la sola questione: sieno di buona fede, non esano dalla medesima.*

32. *Che dunque i legislatori civili possano far leggi intorno al Matrimonio, non è quello che si pone da nessuno in controversia. E non deve neppure essere posto in controversia da nessuno, non avere i governi civili una così enorme autorità legislativa da poter fare qualunque legge essi vogliano sopra un tale argomento, e non essere obbligati a rispettare poteri diversi dal loro proprio, quali sono quello di Dio, che ha dato una legge naturale e una legge positiva agli uomini, anche nelle cose che riguardano al Matrimonio, e quello della Chiesa cattolica, a cui la conservazione e l'applicazione di tali leggi è stata affidata da Dio medesimo. Invano i legalisti adoperano in questa materia tali espressioni, che farebbero credere il potere civili essere indipendente da qualunque altro potere nelle materie matrimoniali; il che è lo stesso, come dicemmo, che renderlo assoluto, dispotico, tirannico. [...].*

46. *[...] **Ministri e legislatori, cessate da tali vane e puerili pretensioni: non vogliate occuparvi, come fanno i fanciulli, a fabricar di continuo edifizii di arena: noi vi prediciamo colla ragione e colla esperienza alla mano che, se farete leggi sul Matrimonio in disaccordo con le leggi di Dio e della Chiesa, queste, dopo aver guastato il paese, andranno in nulla col perpetuo vostro disonore e infamia. [...].***

L'influenza delle gerarchie ecclesiastiche si manifestò al massimo grado quando lo stesso Pontefice Pio IX intervenne presso il Re Vittorio Emanuele II per cercare di bloccare una iniziativa legislativa, peraltro molto moderata, del Guardasigilli Bon Compagni¹⁵ con la famosa lettera del 1852 nella quale affermò:

[...] né la dottrina della Chiesa sarebbe posta in salvo, né bastantemente sarebbero guarentiti i diritti della Chiesa stessa, ove venissero adottate nella discussione del Senato le due condizioni accennate dai ministeri di V.M. Primo cioè, che la legge tenga per validi i matrimoni regolarmente celebrati al cospetto della Chiesa; secondo, che quando siasi celebrato un matrimonio che la

¹⁵ Infatti all'art. 1, rimangono “[...] intatti i doveri che la religione impone, e protegge a un tempo l’osservanza dei medesimi e la libertà delle coscienze”

Chiesa non riconosce per valido, la parte che più tardi vuole uniformarsi ai suoi precetti, non sia tenuta a perseverare in una convivenza condannata dalla religione

e inoltre, commentando la legge, :

[...] una legge civile che, supponendo divisibile pei cattolici il sacramento dal contratto di matrimonio, pretenda di regolarne la validità, contraddice alla dottrina della Chiesa, invade i diritti inalienabili della medesima, e praticamente parifica il concubinato al sacramento del matrimonio, sanzionando legittimo l'uno come l'altro .

Il processo di laicizzazione del diritto, iniziato con la codificazione napoleonica e arrestatosi con la Restaurazione, riprese parallelamente alle vicende che portarono il Piemonte ad assumere la guida del percorso di unificazione nazionale, diventandone un elemento essenziale. La riforma in atto del codice civile, funzionale alle necessità del nascente stato unitario, non poteva permettere che il matrimonio, cardine della famiglia, riconosciuta dalle parti come struttura fondante lo stato, fosse regolato anche solo in parte da un potere ad esso estraneo. Le diverse proposte avanzate negli anni 1848-1865, pur cercando di mediare su questo punto, fallirono a causa della fisionomia separatista che prevalse nella stesura definitiva del codice. Questo, denominato “Pisanelli” in onore del Guardasigilli che lo propose nel 1863, trovò la luce nel 1865 per poi entrare in vigore ufficialmente l'anno seguente. Prima di trascrivere i punti basilari che nel nuovo codice caratterizzano l'istituto matrimoniale, è interessante ascoltare dalle dirette parole di Pisanelli quale fosse l'idea generale che lo ispirò. Ecco come introdusse la sua proposta in un discorso al Senato del luglio 1863:

“[...] Sono a tutti note le lunghe contese avvenute intorno alle relazioni fra la chiesa e lo stato, e niuno ignora come pel matrimonio la chiesa persista a reclamare la sua competenza. In quanto a noi il principio libera chiesa in libero stato, che costituisce oramai un assioma del nostro diritto pubblico, ci conduce a riconoscere nello stato il diritto di regolare il matrimonio per le sue relazioni civili. Il matrimonio, che è fondamento della famiglia, e per ciò un'alta istituzione sociale, deve cadere sotto le prescrizioni dello stato. Allo stato incombe di regolare i modi, con cui una nuova famiglia si costituisce, e determinarne i diritti. Può il matrimonio avere una sanzione più alta, la sanzione religiosa; ma questa è fuori della competenza dello stato. La religione ha i suoi precetti e le sue sanzioni, ma essi si aggirano in un campo ove lo stato non può entrare senza suo danno e senza offesa della stessa religione. Chi voglia che la legge civile si faccia a promuovere l'adempimento de' doveri religiosi, falsa e deturpa l'indole di tali doveri. E dove si arresterà lo stato quando si ponesse in questa via?

Nel neonato “Codice Civile del Regno d'Italia” del 1865, all'interno del Titolo V, gli

articoli dedicati al matrimonio normano l'evento nella successione fisiologica delle sue fasi; a cominciare da :

“Della promessa di matrimonio e delle condizioni necessarie per contrarlo”

e finire con :

“ Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi”.

Bisogna quindi giungere all'art. 93 del Capo IV rubricato;

“Della celebrazione del matrimonio”

per cogliere la portata innovativa della legge:

“Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza”.

Come nel Code Napoleon anche nella disposizione in esame non si trova distinzione alcuna tra matrimonio civile e religioso, essendo implicito l'unicità del rito regolato dallo Stato. Quest'ultimo dimostra di disinteressarsi al fattore religioso, lasciando perciò contemporaneamente completa libertà ai cattolici di celebrare il matrimonio secondo i dettami della Chiesa, pur senza conferirgli valore giuridico.

E' importante esaminare, infine, come il legislatore affrontò il delicato tema dello scioglimento del matrimonio. Qualificandolo come contratto, non poté evitare di disciplinarne le circostanze risolutive. L'art. 148 recita infatti :

” Il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi; è ammessa però la loro separazione personale”.

Prevedendo la morte di uno dei coniugi come unica condizione di scioglimento del vincolo contrattuale, il redattore della norma aderisce di fatto al principio canonico dell'indissolubilità. Questa scelta fu dettata sia dalla volontà di non incrinare ulteriormente i rapporti con la Chiesa, sia dalla consapevolezza che, come afferma Pisanelli¹⁶ “[...] le leggi non debbonsi mettere in contraddizione con la coscienza pubblica; ed io affermo con sicurezza che la coscienza del popolo italiano è contraria al divorzio [...]”

Bisogna evidenziare però che lo Stato, avocando a sé l'intera normativa, si riservò la facoltà di estendere i casi di scioglimento del vincolo: ovvero di decretare la fine del concetto di indissolubilità.

16 Cfr. Del Progetto di codice civile del Regno d'Italia presentato al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863, Torino 1863.

Il recepimento della nuova disciplina matrimoniale nell'Italia unita.

Il Codice Civile del 1865, nato al termine di un aspro scontro ideologico tra le élites laiche, liberali e cattoliche, ed ecclesiastiche, venne calato su una società che, per la quasi totalità, era contadina e in massima parte analfabeta. La nuova normativa matrimoniale, sancendo l'irrelevanza del matrimonio religioso ad effetti civili, produsse di riflesso il trasferimento delle relative competenze amministrative dalla parrocchia alla casa comunale. I cattolici, che avevano l'obbligo di sposarsi in '*faccia alla chiesa*', dovettero così ricorrere ad una doppia celebrazione affinché l'unione avesse anche valore civile.

E' necessario tuttavia tenere a mente che, all'epoca, le pratiche connesse al matrimonio erano tradizionalmente affidate all'autorità del parroco al quale la gente ricorreva per questa e altre circostanze. L'abitudine delle persone a rivolgersi alla parrocchia per il disbrigo delle pratiche matrimoniali, che portava a ritenere lì esaurite le relative incombenze grazie all'intercessione del parroco, persistette anche successivamente all'introduzione del Codice. Da ciò scaturirono numerose e differenti problematiche tutte riconducibili alla mancata celebrazione del matrimonio civile dopo quello religioso, come: l'incompatibilità tra la normativa canonica e quella civile sugli impedimenti, oppure il verificarsi di casi di concubinato (matrimonio religioso e civile celebrati con soggetti diversi), o casi nei quali per poter usufruire di sussidi statali si procedeva alla celebrazione del solo matrimonio canonico (es. vedove che contraevano un nuovo matrimonio solo religioso o coppie con figli sposate solo in chiesa per assicurarsi l'assegno spettante alle ragazze madri), o ancora il sorgere del grave problema di figli nati fuori dal matrimonio civile e come tali ritenuti illegittimi.

Durante il dibattito tenutosi alla Camera dei Deputati nella tornata del 16 maggio 1879 i sostenitori della libertà di scegliere se dare o meno la precedenza al matrimonio civile, argomentarono sostenendo, inoltre, che la Chiesa aveva anch'essa interesse a risolvere i problemi riscontrati, come risulta dalle parole dell'on. Chimirri¹⁷ nella seduta alla Camera del maggio 1879 di cui si riporta un breve

¹⁷ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione del 1878-1879, Discussioni, Tornata del 16 maggio 1879, on. Chimirri. [...] Udite dall'onorevole Alli-Maccarani come in Toscana un'adunanza di vescovi deliberasse di inculcare ai

estratto. Egli, opponendosi alla proposta di sanzioni per i curati che avessero celebrato il matrimonio religioso prima di quello civile, riferì che:

“[...] sarebbe agevole provare che la spaventosa cifra di trecentomila matrimoni religiosi, non ancora legittimati, non esiste che negli infondati timori dell'onorevole Mancini [...]”

suffragò quindi le sue argomentazioni con alcuni dati statistici che qui riportiamo:

“[...] nel 1867 i matrimoni celebrati soltanto religiosamente nel regno furono 30,839, ed i regolarizzati col matrimonio civile nell'anno stesso 19,862 = differenza 10,977 ; nel 1888 i primi furono 30.513, ed i secondi 21,814 — differenza 9899; nel 1869 quelli ammontarono a 30,844, e questi a 24,018=differenza 6831; e per farla breve nel 1872 accanto & 34,405 matrimoni religiosi ne abbiamo 29,609 legalizzati, differenza 4796, e nell'anno successivo la differenza fra i primi, che furono 33,068, ed i secondi 32,981, si riduce all'esigua cifra di 1087. Questa differenza in ragion decrescente fra i matrimoni! contratti ogni anno col rito religioso e quelli nell'anno stesso legalizzati, prova che il maie deplorato andò scemando di anno in anno, fino a ridursi quasi a zero nel 1873 [...]”

Nella votazione tenutasi successivamente al Senato, il legislatore non giunse a prevedere sanzioni per chi avesse celebrato il matrimonio religioso prima del matrimonio civile¹⁸, non accogliendo dunque la tendenza punitiva propria della Rivoluzione francese e ereditata dal *Code Napoleon*.

I prefetti, da parte loro, per arginare i fenomeni summenzionati, chiesero collaborazione alle autorità ecclesiastiche. Questa, attuata attraverso la capillare presenza delle parrocchie sul territorio, avrebbe potuto concorrere alla diffusione delle informazioni sulle corrette procedure da seguire per conferire validità civile al matrimonio. Esemplificativo delle difficoltà incontrate è il carteggio tratto da¹⁹ “Matrimonio canonico – matrimonio civile. Il caso della Diocesi di Udine dal 1871 al 1884” in cui si legge :

“Il Prefetto [...] inviò una circolare [...] all'ordinario lamentando la mancata registrazione, o il ritardo, dinanzi all'ufficiale dello Stato civile di numerosi matrimoni contratti religiosamente.

parroci di non benedire le nozze se non dopo celebrato il rito civile. Posso anch'io assicurare che nelle Calabrie alcuni prelati hanno preso all'oggetto simili accordi coi procuratori del Re, e lo stesso avvenne in Lombardia ed in qualche parte della Sicilia, come affermò l'onorevole Nocito. E di queste buone disposizioni del clero trovo una prova irrefragabile in un documento importante, che mi venne letto nel volume IV dell'indice al dizionario di *Erudizione storico-ecclesiastica* del Moroni. Quivi è riportata una recente risoluzione della Sacra penitenzieria, posteriore di data all'enciclica di papa Leone XIII, alla quale accennò ieri l'onorevole guardasigilli, con la quale risoluzione s'impone a tutto il clero del regno, « essere opportuno ed espediente d'inculcare ai fedeli, che abbiano contratto matrimonio avanti la Chiesa, di ottemperare alle formalità prescritte dalla legge civile, e ciò pel bene della prole, che altrimenti dalla laica potestà non sarebbe riconosciuta per legittima, e per allontanare anche il pericolo della poligamia. » Dunque i preti si preoccupano al pari di noi della sorte dei figli nati dalle unioni semplicemente religiose, e non hanno minore interesse ad evitare il pericolo della poligamia naturale, che agli occhi loro è un peccato, e a quelli della legge sociale un fatto non soggetto ad incriminazione.[...]

Cfr: <http://storia.camera.it/regno/lavori/leg13/sed364.pdf>.

18 Un disegno di legge discusso alla Camera il 16 maggio 1879 e approvato il 18 maggio 1879, non fu successivamente votato dal Senato.

19 http://www.friulinprin.beniculturali.it/italiano/quaderni/docs/pederoda_matrimonio.pdf

Accusò i parroci << perché o non spiegano loro la vitale importanza dell'atto civile di fronte al Patrio Codice, o non suggeriscono il da farsi, o fors'anco insinuare essere completo il matrimonio con la cerimonia ecclesiastica.>> ” .

A ciò il prelado ribatte facendo notare come il sindaco :

“si mostri troppo zelante per la esecuzione della legge civile pretendendo assolutamente che essa preceda la celebrazione del matrimonio Ecclesiastico, quando la legge non prescrive questo lascia anzi in piena libertà i contraenti.”

Un ulteriore esempio del tentativo dello Stato di arrivare ad un accordo non lesivo del diritto del cittadino di contrarre il matrimonio religioso prima di quello civile, e che fornisse però la prospettiva di scongiurare problematiche come il concubinato (qualificato gravemente peccaminoso dalla chiesa) lo possiamo rinvenire nella successiva richiesta del prefetto :

”[...] che il matrimonio ecclesiastico non venisse celebrato se non nel caso che i conjugandi anticipatamente presentassero al Parroco una dichiarazione ufficiale del Sindaco dalla quale risultasse che furono espletate tutte le pratiche dalla legge prescritte per poter contrarre il matrimonio civile”.

La difficoltà della popolazione a conformarsi alla nuova procedura, era acuita anche dal generale analfabetismo, a cui si cercò di ovviare con la diffusione dei principi del Codice in corsi serali per adulti; altre volte essa era aggravata da motivazioni economiche derivanti dalla necessità di dover pagare i bolli relativi agli atti amministrativi, anche se successivamente si cercò di rimediare al problema con l'esenzione dal tributo per i nubendi meno abbienti. Occorre infine considerare che l'eterogeneità della popolazione del nascente Stato, formatosi attraverso dure lotte e dopo secoli di divisioni politiche e culturali, rese ancor più complicata l'applicazione delle nuove norme, in particolare quando il singolo doveva scegliere a quale autorità obbedire, laddove esse erano poi in aperto contrasto.

Il rapporto tra Stato e Chiesa tra fine 800 e inizio 900: dalla rottura al lento riavvicinamento.

Il progressivo delinarsi dello Stato italiano dovuto alle numerose annessioni succedutesi nella seconda metà del XIX secolo, vide il parallelo e contemporaneo ridimensionamento del potere temporale della Chiesa. Se per il Governo sabauda era indispensabile, una volta raggiunta la formazione di una unica entità territoriale, reggerla mediante una legislazione omogenea in grado di legittimarne la sovranità davanti al popolo, per la Chiesa ogni concessione al nascente Stato minava la natura anfibia, temporale e spirituale, su cui fondava da sempre la propria esistenza.

L'esclusione del matrimonio religioso, all'interno del Codice del 1865, va letta alla luce dell'esigenza, del neonato Stato, di ribadire la propria sovranità, ovvero l'autonomia da poteri ad esso estranei. Lo scontro con l'autorità ecclesiastica non si esaurì tuttavia con l'entrata in vigore del Codice nel 1866: da un lato si apriva infatti la prevedibile problematica del divorzio, elemento imprescindibile in una concezione contrattualistica del matrimonio, mentre sull'opposto versante si insisteva non solo nel disconoscimento del nuovo istituto ma nella delegittimazione dell'intero nuovo ordinamento. La preoccupazione della Chiesa di perdere, assieme al potere temporale, anche la possibilità di adempiere alla propria missione spirituale era già stata manifestata da Papa Pio IX nel Sillabo allegato all'enciclica *Quanta Cura* del 1864. Gli errori '*dell'età nostra*' in esso contenuti, in particolare quelli relativi ai ruoli spettanti allo Stato e alla Chiesa²⁰ e quelli sul matrimonio²¹, sintetizzano al

20 Cfr. Enciclica *Quanta Cura*, Sillabo, proposizioni.

XIX. La Chiesa non è una vera e perfetta società pienamente libera, né è fornita di suoi propri e costanti diritti, conferitile dal suo divino Fondatore, ma tocca alla potestà civile definire quali siano i diritti della Chiesa e i limiti entro i quali possa esercitare detti diritti.

XXIV. La Chiesa non ha potestà di usare la forza, né alcuna temporale potestà diretta o indiretta.

XXVII. I sacri ministri della Chiesa ed il Romano Pontefice debbono essere assolutamente esclusi da ogni cura e da ogni dominio di cose temporali.

XXXIX. Lo Stato, come quello che è origine e fonte di tutti i diritti, gode un certo suo diritto del tutto illimitato

XLII. Nella collisione delle leggi dell'una e dell'altra potestà, deve prevalere il diritto civile.

XLIV. L'autorità civile può interessarsi delle cose che riguardano la religione, i costumi ed il governo spirituale. Quindi può giudicare delle istruzioni che i pastori della Chiesa sogliono dare per dirigere, conforme al loro ufficio, le coscienze, ed anzi può fare regolamenti intorno all'amministrazione dei Sacramenti ed alle disposizioni necessarie per riceverli.

LIV. I Re e i Principi non solamente sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma anzi nello sciogliere le questioni di giurisdizione sono superiori alla Chiesa.

LV. È da separarsi la Chiesa dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa.

21 Cfr. Enciclica *Quanta Cura*, Sillabo, proposizioni.

LXVI. Il Sacramento del matrimonio non è che una cosa accessoria al contratto, e da questo separabile, e lo stesso

meglio l'impianto dottrinale di quest'ultima, che appariva inconciliabile con la nuova concezione liberale dello Stato che si andava radicando²².

La nota espressione di Cavour, "libera Chiesa in libero Stato", ripresa, anche se formulata in modo ben diverso, nella nostra Costituzione, riassunse la linea che i liberali intendevano adottare nei rapporti tra Stato e Chiesa. La frase descrive in modo incisivo il passaggio da una sovranità a titolo originario della Chiesa ad una di carattere derivativo nella quale lo Stato si pone come il soggetto attivo che delimita e garantisce lo spazio di autonomia concesso. Ogni tentativo di dialogo promosso dai cattolici liberali, nella loro componente 'conciliatorista', venne conseguentemente considerato dalla gerarchia ecclesiastica come un cedimento nei confronti di un potere usurpatore. Ancora nel 1880 Leone XIII, successore di Pio IX, con l'enciclica 'Arcanum divinae sapientiae' riaffermava la necessità e la priorità del potere temporale della Chiesa sull'istituto matrimoniale, negando così ogni valenza al matrimonio civile²³. Anche con la legislazione ecclesiastica presente nel Codex del 1917 si riaffermò al canone 1016²⁴ che:

"Il matrimonio dei battezzati è retto dal diritto divino e dal canonico, salva la legge civile per gli effetti civili"

Dal passo emerge ancora la profonda influenza del codice tridentino, dal momento

Sacramento è riposto nella sola benedizione nuziale.

LXVII. Il vincolo del matrimonio non è indissolubile per diritto di natura, ed in vari casi può sancirsi per la civile autorità il divorzio propriamente detto.

LXIX. La Chiesa incominciò ad introdurre gl'impedimenti dirimenti, nei secoli passati non per diritto proprio, ma usando di quello che ricevette dalla civile potestà.

LXX. I canoni tridentini, nei quali s'infligge scomunica a coloro che osano negare alla Chiesa la facoltà di stabilire gl'impedimenti dirimenti, o non sono dommatici, ovvero si debbono intendere dell'anzidetta potestà ricevuta.

LXXI. La forma del Concilio Tridentino non obbliga sotto pena di nullità in quei luoghi, ove la legge civile prescrive un'altra forma, e ordina che il matrimonio celebrato con questa nuova forma sia valido.

LXXIII. In virtù del contratto meramente civile può aver luogo tra cristiani il vero matrimonio; ed è falso che, o il contratto di matrimonio tra cristiani è sempre sacramento, ovvero che il contratto è nullo se si esclude il sacramento.

22 LXXX. Il Romano Pontefice può e deve riconciliarsi e venire a composizione col progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà.

23 Cfr. ENCICLICA *Arcanum Divinae* "[...] Cristo poi, autore della nuova Legge, da ufficio di natura lo ha collocato fra i Sacramenti, e per quel che riguarda il vincolo, ne ha dato alla Chiesa il potere legislativo e giudiziario. In questa materia conviene vigilare diligentemente affinché le menti non siano tratte in errore dalle fallaci argomentazioni degli avversari, i quali vorrebbero che fosse tolto alla Chiesa tale potere. Similmente deve essere chiaro a tutti che se tra i cristiani si contrae l'unione dell'uomo e della donna indipendentemente dal Sacramento, essa manca della natura e dell'efficacia del legittimo matrimonio, e quantunque essa sia stata fatta in modo conforme alle leggi dello Stato, tuttavia non può essere considerata più che un rito od un'usanza introdotta dal diritto civile. Inoltre, dal diritto civile non possono essere ordinate e amministrare se non quelle cose che i matrimoni producono nell'ordine civile, e che ovviamente non possono essere prodotte se non ne esiste la vera e legittima causa, cioè il vincolo nuziale. [...]"]

24 Cfr. Can 1016. "Baptizatorum matrimonium regitur iure non solum divino, sed etiam canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus."

che nulla sembra essere cambiato nell'impostazione della Chiesa dopo quasi tre secoli. In realtà la perdita del potere temporale di questa costituì la premessa necessaria per una sua trasformazione in senso moderno. La figura del Papa stesso, infatti, senza più i connotati del monarca, assunse gradualmente i tratti universalistici di "padre comune di tutte le genti". Fra coloro che ebbero percezione del nuovo ruolo che la Chiesa stava assumendo in questo mutato contesto fu Cavour il quale, nel prospettare Roma come futura capitale, intuì l'importanza per le sorti del nascente Stato della posizione sovranazionale che la città del Papa andava riassumendo. Il Conte riconobbe così la specificità dei rapporti con la Santa Sede e la necessità di gettare le basi per una loro riconciliazione.

Dopo la proclamazione da parte di Pio IX del 'Non expedit' (1874-1919), che dichiarò sconveniente la partecipazione dei cattolici alla vita politica, questi ultimi acconsentirono di fatto all'esclusione dalle cariche e dalle opportunità che una nuova amministrazione poteva offrire. Paradossalmente però, in virtù proprio della chiusura impressa dalla gerarchia ecclesiastica, parte dei cattolici, che si riconosceva comunque nella nazione italiana, reagì organizzandosi in movimenti religiosi autonomi aventi finalità sociali, pur senza perseguire obiettivi politici generali. Il contributo politico dei cattolici ricevette tuttavia un primo formale riconoscimento grazie al cosiddetto Patto Gentiloni del 1913, con il quale i candidati liberali che vi aderivano si impegnavano, in cambio dell'appoggio alle elezioni, ad osteggiare eventuali proposte di legge sfavorevoli all'elettorato cattolico, in particolare sul tema relativo al divorzio.

Siamo però ben lontani dalla partecipazione diretta delle masse cattoliche alla vita politica che si avrà solo nel 1919 quando, a seguito della rimozione del 'Non expedit' da parte di papa Benedetto XV, verrà fondato da don Luigi Sturzo il Partito Popolare Italiano. E' curioso notare come la prima formazione politica di ispirazione cattolica si costituisse però su basi statutarie aconfessionali e, quindi, dichiaratamente indipendente dalla gerarchia ecclesiastica, al punto da non inserire nel manifesto programmatico il problema della ricomposizione dei rapporti fra Stato e Chiesa. L'enorme successo alle elezioni del 1919 e soprattutto in quelle del 1921, quando il

partito superò il 20% dei consensi, conferì al PPI un significativo potere di rappresentanza cattolica nello Stato, limitando così al contempo il ruolo di interlocuzione della gerarchia ecclesiastica con lo stesso. La fine del PPI, dopo l'avvento del fascismo, offrì l'occasione ai vertici della Chiesa di addivenire nel 1929 ad un accordo diretto con il nuovo Stato fascista prescindendo dalla necessità di relazionarsi con mediatori politici.